

## ***NASpl e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro***

***La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 12 Febbraio 2016 ha fornito un chiarimento in merito alla possibilità di riconoscere l'indennità mensile di disoccupazione NASpl – di cui al decreto legislativo n. 22 del 4 Marzo 2015 – nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 410 cpc, per le aziende dimensionate al di sotto dei 15 dipendenti al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966 come modificato dall'articolo 1, comma 40, della Legge n. 92/2012.***

.....

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in seguito ad una richiesta di chiarimenti, ha fornito il proprio parere in merito alla possibilità di riconoscere l'indennità mensile di disoccupazione NASpl nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'articolo 410 c.p.c. per le aziende con meno di quindici dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1966.

Con la nota del 12 febbraio 2016, il Ministero ha quindi chiarito che ***la NASpl non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con azienda occupante meno di quindici dipendenti, intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c.***

Il parere del Ministero si basa sull'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015 il quale stabilisce che la NASpl debba essere riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1966.

Quindi, i lavoratori di aziende con meno di 15 dipendenti sono esclusi dalla percezione dell'indennità nei casi di risoluzione consensuale ex art. 410 c.p.c. in quanto non rientrano nel campo di applicazione del suddetto tentativo obbligatorio di conciliazione.

Lo spirito del decreto legislativo 22/2015 nel ridisegnare il perimetro di tutela nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro ha inteso tutelare, con la concessione dell'ammortizzatore sociale di disoccupazione, i soli lavoratori che abbiano perduto **involontariamente** la propria occupazione, con ciò ribadendo un principio storicamente presente da sempre nella disciplina legislativa dell'indennità di disoccupazione.

La perdita involontaria del rapporto di lavoro, in altri termini, non può essere riconosciuta nei casi in cui la risoluzione del rapporto, seppur sorta per decisione unilaterale del datore di lavoro, venga ricomposta consensualmente in esito alla procedura di conciliazione per le controversie di lavoro prevista dal codice di rito.

**RASSEGNA GIURIDICA** - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)